

Commissione Statuto e Regolamenti (febbraio 2018) v. 2.0

Proposte per modifiche dei regolamenti regionali

Testo attuale	Proposta di modifica	
<p>Articolo 11 – Assemblea dei soci L'Assemblea dei soci è composta da tutti i soci ATI della sezione XY. Si riunisce ordinariamente una volta l'anno, entro il 31 marzo, e straordinariamente su richiesta del CDR o di un terzo dei soci della Sezione. Spetta all'Assemblea riunita in seduta ordinaria discutere e deliberare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in merito all'indirizzo e all'attività della Sezione; - sul bilancio preventivo e consuntivo predisposto dal CDR nella persona del Tesoriere e sulla sua relazione annuale; - sull'ammontare della quota associativa annuale e su eventuali contributi ordinari e straordinari; - sull'elezione delle cariche regionali; - su quant'altro all'ordine del giorno. <p>Spetta all'Assemblea riunita in seduta straordinaria discutere e deliberare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sulle modifiche del presente regolamento; - sullo scioglimento della Sezione regionale; - su quant'altro all'ordine del giorno. <p>I soci possono proporre al CDR argomenti da inserire all'ordine del giorno entro la fine del mese di gennaio, allegando una relazione dettagliata dell'attività proposta unitamente agli eventuali preventivi di spesa. Spetta al CDR stabilire l'ordine del giorno e verificare che le proposte dei soci siano in linea con lo statuto e le deliberazioni del CDN.</p>	<p>Articolo 11 – Assemblea dei soci L'Assemblea dei soci è composta da tutti i soci ATI della sezione XY. Si riunisce ordinariamente almeno una volta l'anno, entro il 31 marzo per deliberare sul bilancio consuntivo. ,- e straordinariamente su richiesta del CDR o di un terzo dei soci della Sezione. L'assemblea si riunisce inoltre tutte le volte che il CDR o un terzo dei soci della Sezione ne facciano richiesta. Spetta all'Assemblea riunita in seduta ordinaria discutere e deliberare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in merito all'indirizzo e all'attività della Sezione; - sul bilancio preventivo e consuntivo predisposto dal CDR nella persona del Tesoriere e sulla sua relazione annuale; - sull'ammontare della quota associativa annuale e su eventuali contributi ordinari e straordinari; - sull'elezione delle cariche regionali; - su quant'altro all'ordine del giorno. <p>Spetta all'Assemblea riunita in seduta straordinaria discutere e deliberare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sulle modifiche del presente regolamento; - sullo scioglimento della Sezione regionale; - su quant'altro all'ordine del giorno. <p>I soci possono proporre al CDR argomenti da inserire all'ordine del giorno entro la fine del mese di gennaio, allegando una relazione dettagliata dell'attività proposta unitamente agli eventuali preventivi di spesa. Spetta al CDR stabilire l'ordine del giorno e verificare che le proposte dei soci siano in linea con lo statuto e le deliberazioni</p>	<p>Cambiata la formulazione per rendere più chiaro il concetto che l'assemblea è ordinaria o straordinaria in base agli argomenti all'odg. Può essere entrambe anche nella stessa data/convocazione.</p>

	del CDN.	
<p>Articolo 17 - Consiglio Direttivo Regionale Il CDR è composto da 5 (oppure 7) membri, eletti per un periodo di 4 anni e il loro mandato è rinnovabile ((oppure per un massimo di 2/3 mandati consecutivi)). Il CDR elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere.</p> <p>Qualora per dimissioni o altra ragione si renda vacante un posto di consigliere, subentra il primo dei non eletti. Dovranno essere indette elezioni integrative qualora non siano in carica almeno 5 (oppure 7) consiglieri.</p>	<p>Articolo 17 - Consiglio Direttivo Regionale Il CDR è composto da 5 membri, eletti per un periodo di 4 anni e rieleggibili per un massimo di un altro mandato consecutivoil loro mandato è rinnovabile. Il CDR elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere.</p> <p>Qualora per dimissioni o altra ragione si renda vacante un posto di consigliere, subentra il primo dei non eletti. Dovranno essere indette elezioni integrative qualora non siano in carica almeno 5 consiglieri.</p>	<p>Inserito limite alla reiterazione dei mandati.</p>
<p>Articolo 24 - Collegio dei Sindaci-Revisori Il Collegio dei Sindaci-Revisori si compone di tre membri eletti tra i soci in occasione del rinnovo delle cariche associative. I Sindaci restano in carica 4 anni e sono rieleggibili. Hanno l'obbligo di relazionare, pena la decadenza, in merito al bilancio regionale e alla regolare tenuta della contabilità in occasione delle assemblee regionali. Al proprio interno il Collegio deve eleggere un Presidente. Le funzioni dei Sindaci sono le medesime previste dall'articolo 19 dello statuto. In caso di inerzia del CDR, devono convocare l'Assemblea dei soci della sezione. La carica di Sindaco non è cumulabile con nessun'altra carica a livello regionale e comporta l'impossibilità di esercitare il voto a livello regionale per delega di altri soci. Qualora per dimissioni o altra ragione si renda vacante un posto di Sindaco, subentra il primo dei non eletti. In alternativa è possibile affidare il controllo dei bilanci a un commercialista revisore dei conti</p>	<p>Articolo 24 - Collegio dei Sindaci-Revisori Il Collegio dei Sindaci-Revisori si compone di tre membri eletti tra i soci in occasione del rinnovo delle cariche associative. I Sindaci restano in carica 4 anni e sono rieleggibili-per un massimo di un altro mandato consecutivo. Hanno il compito di provvedere al controllo amministrativo e contabile e l'obbligo di relazionare, pena la decadenza, in merito al bilancio consuntivo regionale e alla regolare tenuta della contabilità in occasione delle assemblee regionali. Al proprio interno il Collegio deve eleggere un Presidente. Le funzioni dei Sindaci sono le medesime previste dall'articolo 19 dello statuto. In caso di inerzia del CDR, i Sindaci devono convocare l'Assemblea dei soci della sezione. La carica di Sindaco non è cumulabile con nessun'altra carica a livello regionale e comporta l'impossibilità di esercitare il voto a livello regionale per delega di altri soci. Qualora per dimissioni o altra ragione si renda vacante un posto di Sindaco, subentra il primo dei non eletti. In alternativa</p>	<p>Inserito limite alla reiterazione dei mandati.</p> <p>Specificato che il controllo riguarda il consuntivo e non il preventivo che è un documento programmatico del CDR all'attenzione dell'assemblea. Eliminato riferimento statuto.</p>

<p>esterno, il quale potrà anche fare parte del Collegio dei Sindaci ove si rendesse opportuno.</p>	<p>è possibile affidare il controllo dei bilanci a un commercialista revisore dei conti esterno, il quale potrà anche fare parte del Collegio dei Sindaci ove si rendesse opportuno.</p>	
<p>Articolo 22 - Tesoriere Il Tesoriere provvede all'amministrazione del patrimonio e dei fondi della Sezione regionale in esecuzione del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea e delle delibere del CDR. Cura le entrate e le uscite. Predisponde il bilancio consuntivo e preventivo e la relazione annuale, che rende disponibile ai Sindaci almeno 15 giorni prima dell'Assemblea regionale, unitamente alle scritture contabili. Sottopone i bilanci e la relazione all'esame del CDR e all'approvazione dell'Assemblea.</p> <p>Provvede al versamento delle quote di spettanza al nazionale nei termini di cui all'articolo 21.2 lettera d) del regolamento nazionale, all'invio dell'elenco dei soci e del rendiconto economico-finanziario alla tesoreria nazionale secondo il disposto dell'articolo 21.3 del regolamento nazionale.</p>	<p>Articolo 22 - Tesoriere Il Tesoriere provvede all'amministrazione del patrimonio e dei fondi della Sezione regionale in esecuzione del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea e delle delibere del CDR. Cura le entrate e le uscite. Predisponde il bilancio consuntivo e preventivo e la relazione annuale, che rende disponibile ai Sindaci almeno 15 giorni prima dell'Assemblea regionale, unitamente alle scritture contabili. Invia il bilancio consuntivo unitamente alla documentazione contabile ai Sindaci almeno 30 giorni prima dell'Assemblea regionale. Sottopone i bilanci e la relazione all'esame del CDR e all'approvazione dell'Assemblea.</p> <p>Provvede al versamento delle quote di spettanza al nazionale nei termini di cui all'articolo 21.2 lettera d) del regolamento nazionale, all'invio dell'elenco dei soci e del rendiconto economico-finanziario alla tesoreria nazionale secondo il disposto dell'articolo 21.3 del regolamento nazionale.</p>	<p>Invia il consuntivo e la relativa documentazione, il preventivo è irrilevante per i sindaci. Aumentato il tempo minimo disponibile per il lavoro dei sindaci.</p>
<p>Art. 25 Collegio regionale dei Probiviri</p> <p>Collegio dei Probiviri</p> <p>Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea regionale ordinaria. Uno dei tre membri effettivi viene eletto Presidente del collegio stesso.</p> <p>I cinque membri del collegio restano in carica per quattro</p>	<p>Eliminare</p>	<p>Nessuna sezione ha più i probiviri. Esistono solo quelli nazionali.</p>

<p>anni e sono rieleggibili per un altro mandato consecutivo. I compiti del collegio sono:</p> <p>decidere su ricorsi contro presunte violazioni dello statuto, del regolamento nazionale e regionale e del codice deontologico; decidere sui ricorsi in materia disciplinare.</p> <p>La carica di Proboviro non è cumulabile con nessun'altra carica a livello nazionale e regionale e comporta l'impossibilità di esercitare in qualunque sede il voto per delega di altri soci.</p> <p>Per la trattazione di singoli affari, la composizione del Collegio può includere indifferentemente Probiviri effettivi o supplenti, purché non si superi il numero di tre e sia sempre incluso il Presidente, che è il referente esterno del Collegio. In caso di conflitto d'interessi o di impedimento di un Proboviro effettivo, subentra un Proboviro supplente.</p> <p>Quando, per qualsiasi motivo, vengano a mancare tutti o alcuni dei Probiviri, il CDR provvede tempestivamente a indire nuove elezioni. Le elezioni devono essere comunque indette quando il numero dei Probiviri in carica (effettivi e supplenti) è inferiore a tre.</p> <p>Sono competenti a decidere quali arbitri, amichevoli compositori, su tutti i ricorsi contro le delibere del CDR relative ai rapporti sociali e sui ricorsi in materia disciplinare ed elettorale.</p> <p>Decidono secondo equità con dispensa da ogni formalità.</p>		
--	--	--